



• • • •
T E C N O
P O L I S
• • • •

TECNOPOLIS Parco Scientifico e Tecnologico - Società consortile a responsabilità limitata Unipersonale
Sede Legale: Str. P.le per Casamassima, km. 3 -70010 Valenzano (BA) - Italy -Tel:+39-080.4045663-Fax:+39-080.4045383
Cap. Soc. Euro 20.000 i.v. • Codice Fiscale e Partita IVA 06848450729, n. R.E.A. Bari 514064
PEC: parcotecnopolis@PEC.tecnopolispst.it– Codice Univoco M5UXCR1 - Sito web : www.tecnopolispst.it

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico - Società consortile a responsabilità limitata unipersonale con sede Legale in Str. P.le per Casamassima, km. 3 -70010 Valenzano (BA) - Italy -Tel:+39-080.4045663-Fax:+39-080.4045383
Cap. Soc. Euro 20.000 i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA 06848450729, n. R.E.A. Bari 514064

E

Ditta (di seguito per brevità "Fornitore") con sede legale in
_____, C.F. _____ e partita IVA

PREMESSO

1. che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fini di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
2. che la possibilità di utilizzare tale strumento è insita nel dettato dell'art. 1, comma 17, della legge 190/2012 che recita «*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*». Come precisato nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'ANAC (ex CIVIT) con Delibera 72/2013, i patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto. Essi mirano a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il personale aziendale impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato.
3. Che l'implementazione di siffatto strumento pattizio è resa peraltro ormai indifferibile alla luce, anche, di quanto previsto dalle Linee Guida e dalle Intese sottoscritte nel luglio 2014 e nel gennaio 2015 tra ANAC – Prefetture – UTG ed Enti Locali le quali – oltre a fornire orientamenti interpretativi per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione e sostegno delle imprese coinvolte in procedimenti penali per gravi reati contro la P.A. di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014 – esortano le stazioni appaltanti ad ampliare l'ambito di operatività di tali strumenti, quali mezzi di prevenzione capaci di interporre efficaci



barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottando protocolli di “ nuova generazione ”

4. che l'ANAC con Determinazione n. 8 del 17.06.2015 *“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* ha invitato le amministrazioni partecipanti nei suddetti enti e società a promuovere l'adozione dei protocolli di legalità e i relativi patti di integrità.
5. che nell'ambito della progettazione della gara, disciplinata nell'alveo dell'art. 4.2 della Determinazione n. 12/2015 dell'ANAC, sono state declinate alcune possibili misure volte ad eliminare o ridurre il rischio corruttivo prevedendo in particolare, tra le altre cose, la *“previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità”*
6. che è intenzione della Società Tecnopolis in attuazione dell'art. 17 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza giusta Determinazione n.1/2018 innalzare l'asticella della prevenzione della corruzione, attraverso l'adozione dell'attuale patto di integrità, per gare superiori ad €. 40.000, al fine di garantire trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa, attraverso l'inserimento tra i documenti di gara anche di un *“Patto di Integrità”*, sottoscritto da ciascun operatore economico partecipante alla procedura;
7. che, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella predetta disciplina, la misura specifica si applica per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, con riferimento a tutti i livelli di rischio e contestuale inserimento della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. al ricorrere dell'applicazione di misura interdittiva personale per uno dei delitti contro la P.A, con estensione ai procedimenti di e- procurement e ricorso a centrali di committenza.
8. che con l'inserimento del *“Patto di Integrità”* nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
9. che il RPCT Dott.ssa Ladisa, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l'applicazione del *“Patto di Integrità”* sia da parte dei partecipanti alla gara sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti;
10. che al fine della corretta attuazione del Patto di Integrità ogni interessato potrà rivolgersi per effettuare segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e chiarimenti all'RPCT della Società Tecnopolis , Dott.ssa Francesca Ladisa



TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

ART. 2

Il Patto di Integrità, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della ditta offerente, in caso di A.T.I./Consorzi d'impresе, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate, nonché dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della prestazione.

ART. 3

Il Patto di Integrità deve essere presentato insieme alla documentazione di rito richiesta dal bando di gara da ciascun offerente, per lavori, forniture e servizi di importo superiore a €. 40.000. L'assenza di questo documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara. Il patto, alla luce della previsione contenuta nel comma 17 dell'art. 1 della legge 190/2012, è una misura (integrata nella disciplina) finalizzata a realizzare l'obiettivo perseguito dal legislatore, di assicurare una azione coordinata nell'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

E' caratterizzato da immediata precettività.

Sull'applicazione vigilerà a campione il RPCT della Società Tecnopolis nell'ambito dei propri poteri di controllo.

ART. 4

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

1. risoluzione o perdita del contratto eventualmente assegnatole a seguito della selezione;
2. escussione della cauzione provvisoria costituita a garanzia dell'offerta;
3. escussione della cauzione definitiva a garanzia della buona esecuzione del contratto;
4. responsabilità per danno arrecato alla Società Tecnopolis nella misura dell'10% del valore del contratto, rimane comunque impregiudicata la richiesta risarcitoria di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, rimane sempre impregiudicata la predetta richiesta;
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Società Tecnopolis per 3 anni;
7. risoluzione del contratto da parte della P.A. nella ipotesi in cui le "comunicazioni/informazioni antimafia" di cui rispettivamente agli artt. 88 e all'art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal DLGS 100/2017, abbiano dato esito positivo ovvero non siano state comunicate dalla ditta ragioni ostative alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti delle suddette disposizioni normative con applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
8. risoluzione del contratto oltre alle ipotesi normativamente previste e disciplinate dalla legislazione speciale in materia di certificazioni antimafia interdittive, anche nei casi in cui vi sia violazione delle clausole anticorruzione sia inserite nell'Allegato C delle linee guida approvate in data 15 luglio 2014, sia specificatamente contenute nell'Allegato 1), lett. A) del presente patto, recepite nei bandi di gara e contratti conseguenti, subordinando l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Società Tecnopolis alla previa intesa con l'ANAC;
9. pubblicazione della risoluzione del contratto sul portale dell'Ente per 180 giorni ed inoltre alla Prefettura di Bari, unitamente alla comunicazione all'ANAC in ottemperanza alla disciplina contenuta nel D.Lgs 50/2016, modificato con D.Lgs 56/2017.



ART. 5

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Società Tecnopolis e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anti-corruzione, consistente, tra l'altro, nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante.

ART. 6

La Società Tecnopolis si impegna a rendere pubblici, con la massima solerzia e celerità, i dati più rilevanti riguardanti l'assegnazione, nonché i criteri di scelta e la loro applicazione ai casi particolari

La sottoscritta ditta dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza. La ditta sarà altresì tenuta responsabile nei confronti della Società Tecnopolis del comportamento delle ditte a lei collegate. Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli *artt. 331 e segg. del c.p.p.*, vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione della Società Tecnopolis, Dott.ssa Francesca Ladisa

ART. 7

Il Patto di Integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto/convenzione stipulato con la Società Tecnopolis e come tale si intende implicitamente richiamato.

ART. 8

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della *"tracciabilità dei flussi finanziari"*, le cui Linee guida anno 2017 sono allo stato in consultazione sul portale dell'Autorità, nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, la Società Tecnopolis si impegna a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *"Piano straordinario contro le mafie"*, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza"*.

Nell'ambito di detti adempimenti, la Società Tecnopolis verifica che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente patto si impegnano ad effettuare i pagamenti e tutte le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs.231/2007.

I soggetti che aderiscono al presente Patto si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i sub contraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

ART. 9

La sottoscritta ditta si impegna a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito del contratto/convenzione in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il *"congruo ammontare dovuto per servizi legittimi"*. La sottoscritta ditta si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di



danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che sia stata avanzata durante l'espletamento della procedura di gara o che venga durante l'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici ed a ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione/esecuzione dell'appalto medesimo. Tale obbligo, volto a responsabilizzare i concorrenti rispetto ad eventuali condotte illecite commesse da terzi (in rapporto ai quali essi siano vittime e rispetto ai quali rimangano estranei) non deve, in ogni caso, ritenersi sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

ART. 10

Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del contratto/convenzione in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito.

ART. 11

Ogni controversia relativa all'interpretazione, e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra la Società Tecnopolis e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 12

Il patto di integrità rimane in vigore per anni tre dalla sua approvazione e verrà aggiornato entro il 30.12.2021.

**TIMBRO DELLA DITTA
FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE**

.....

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 3, 7, 8, 9 e 10.

_____, li ___ / ___ / _____

**TIMBRO DELLA DITTA
FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE**

.....

**TIMBRO DELLA SOCIETA' TECNOPOLIS
FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE**

.....





ALLEGATO 1

A) CLAUSOLE ANTICORRUZIONE

In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di cui al presente patto di integrità, la Società Tecnopolis si impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) Clausola n. 1: *“Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.*

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”.

b) Clausola n. 2: *“La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.*